

Codice A1509A

D.D. 1 giugno 2017, n. 471

LR 5/16, art. 16, comma 1, 3 e 4. Approvazione schema di Convenzione con Ordine degli Avvocati di Novara.

Visti

la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, 2Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”;

l’articolo 16, comma 1, 3 e 4 della suddetta Legge Regionale, che prevedono rispettivamente:

1. Al fine di garantire l’effettività dei principi sanciti dalla presente legge e di agevolare l’accesso alla giustizia, la Regione istituisce un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni, destinato a sostenere le spese per l’assistenza legale, che operi mediante un meccanismo rotativo di anticipazione e restituzione delle somme.

3. La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche in ambito antidiscriminatorio.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto regionale, approva entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, un regolamento che definisce:

- a) l’elenco dei procedimenti giurisdizionali per i quali è possibile l’accesso al Fondo;
- b) la dotazione finanziaria e le modalità di gestione del Fondo;
- c) i criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo;
- d) le modalità di accesso ai contributi;
- e) i casi in cui il contributo deve essere restituito e le modalità di recupero delle somme;
- f) le modalità di promozione del Fondo.

dato atto che l’Ordine degli Avvocati di Novara ha comunicato il suo assenso al testo dello schema di Convenzione inviato con PEC in data 9 Febbraio 2017 in data 29/05/2017;

si ritiene opportuno, per le motivazioni sopra indicate, approvare uno schema di Convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Novara, che si allega alla presente determinazione, e ne costituisce parte integrale e sostanziale

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1- 4046 del 17.10.16;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE REGIONALE

visto il Dlgs 165/2001 e smi, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto il Dlgs 163/2006 e smi, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”;

vista la LR 23/2008 e smi, “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la LR 5/2016 e smi, “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”.

determina

Di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Ordine degli Avvocati di Novara allegato alla presente Determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Di procedere alla sottoscrizione dell'allegata Convenzione.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lettera d) del Dlgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Regionale
Dott. Gianfranco Bordone

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Antonella Caprioglio

Allegato

CONVENZIONE FONDO VITTIME DI DISCRIMINAZIONE

PREMESSO CHE

La Regione Piemonte ha approvato la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale".

L'articolo 16, comma 3 prevede che "la Regione stipula una apposita convenzione con gli Ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche in ambito antidiscriminatorio".

Tutto ciò premesso tra:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dal Direttore regionale Direzione Coesione sociale, dott. Gianfranco BORDONE, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede regionale di Via Magenta 12, Torino;

e:

l'Ordine degli Avvocati di Novara (CF 80007830039), rappresentato dal Presidente, Avv. Remigio BELCREDI domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede dell'Ordine di Novara, Via Avario n. 15, Novara;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO

1. La Regione Piemonte e l'Ordine degli Avvocati di Novara (d'ora in avanti denominato "Ordine") si impegnano a promuovere le iniziative opportune al fine della miglior diffusione e applicazione della Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale", del suo contenuto e delle sue finalità. Tali iniziative potranno, tra l'altro, riguardare:

- a. l'organizzazione e la promozione congiunta di attività di comunicazione e, promozione;
- b. la comunicazione della stipula della presente convenzione sul sito e sulla rivista dell'Ordine ed ogni altra forma di promozione della stessa in ambito forense.

2. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELLE E DEI PROFESSIONISTI E DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ELENCHI.

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dalla Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, ciascun Ordine provvederà a formare un elenco nel quale saranno inseriti gli avvocati e le avvocate che ne facciano domanda e che presentino i seguenti requisiti:

- a. anzianità di iscrizione all'Albo di almeno 3 anni ed assenza di sanzioni disciplinari;
 - b. iscrizione agli elenchi degli avvocati e delle avvocate abilitati al patrocinio a spese dello Stato;
 - c. partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento che saranno organizzati e/o riconosciuti dall'Ordine e dalla Regione Piemonte;
2. gli elenchi sono contemporaneamente resi noti sul sito dell'Ordine degli Avvocati competente e sul sito regionale e sono aggiornati almeno una volta l'anno a cura dell'Ordine che li comunica alla Regione;
3. fanno parte di diritto all'elenco di cui al presente articolo anche gli avvocati e le avvocate già facenti parte di eventuali elenchi o pregressi presso i Consigli degli Ordini del Piemonte, a condizione che i criteri di adesione siano equiparabili e/o superiori a quelli indicati dalla presente Convenzione.

3. MODALITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SPECIFICO SULLA MATERIA.

1. L'Ordine organizza corsi di formazione e aggiornamento sui temi connessi alla Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, sia autonomamente che in collaborazione con altri Ordini, Istituzioni ed Enti, e riconosce i crediti formativi utili per l'iscrizione o la permanenza negli elenchi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;
2. L'Ordine stabilisce l'obbligatorietà degli stessi corsi e le modalità di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione.

4. MODALITÀ DI INFORMAZIONE SUL FONDO PRESSO TUTTI GLI ISCRITTI AGLI ORDINI.

1. L'Ordine si impegna a portare a conoscenza presso tutti gli avvocati e le avvocate iscritte la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, il Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni, e tutti gli altri atti conseguenti alla Legge.

5. DURATA DELLA CONVENZIONE E REGISTRAZIONE IN CASO D'USO.

1. La presente Convenzione ha validità di tre anni a partire dalla data di stipula della stessa e può essere rinnovata. Le parti possono richiedere la revisione della Convenzione con lettera raccomandata a partire dal secondo anno di validità.
2. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti a norma delle vigenti leggi, comprese le marche da bollo, sono a carico del Consiglio dell'Ordine.

6. COMITATO PARITETICO

1. In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione la Regione convoca un Comitato paritetico composto da due rappresentanti dell'Ordine e due rappresentanti della Regione Piemonte, che, sentite le parti ed eventualmente i rappresentanti dell'Ente gestore del Fondo, decidono in merito alla questione sollevata.

7. ARTICOLO DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia al contenuto della Legge regionale 23 marzo 2016 n. 5 " Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale " e dei relativi Regolamenti.

Torino, lì
Firmato in digitale

Dott. Gianfranco BORDONE
REGIONE PIEMONTE

Avv. Remigio BELCREDI
PRESIDENTE ORDINE AVVOCATI